



STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

## **TRIBUNALE CIVILE DI PAVIA**

### **SEZIONE LAVORO**

### **RICORSO**

### **CON ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA ai SENSI DEGLI ARTICOLI 276 TFUE E 105 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA**

### **CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ARTICOLO 151 CPC**

Per la docente sig.ra **BOSCO LUCIA** nata a Siracusa il 05/07/1969, CF: BSCLCU69L45I754N, rappresentata e difesa ai fini del presente atto, sia congiuntamente sia disgiuntamente, come da procura telematica allegata dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28 tel/fax 091.545808. L'avvocato Angela Maria Fasano, l'avvocato Stefania Fasano dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

### **CONTRO**

**IL MIM - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E MERITO - L'USR LOMBARDIA–  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, USR EMILIA  
ROMAGNA, ATP EMILIA**





tutte nelle persone del Ministro, dei legali rappresentanti e Dirigenti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in

### **E NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI NECESSARI**

Di tutti i docenti della medesima classe di concorso della ricorrente, che potrebbero subentrare alla ricorrente in seguito alla risoluzione del contratto.

### **FATTO**

La ricorrente è una docente, oramai precaria, della scuola italiana che, a seguito di giudizi amministrativi dinanzi Consiglio di Stato, era stata inserita con riserva nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento della scuola PRIMARIA), per poter accedere all'insegnamento e ai contratti a tempo indeterminato.

Secondo il GA, infatti, il diploma magistrale era da qualificare quale titolo abilitante all'insegnamento e come tale documento valevole per poter insegnare, considerato che con la L.474 del 1973 si passò definitivamente alla Graduatoria FORMATA PER SOLI TITOLI, senza bisogno di dover fare alcun concorso.. Di qui la richiesta alla giustizia amministrativa di far inserire i diplomati magistrale ante 2001/2002 nelle ex Graduatorie Permanenti attualmente Gae .

E così è stato.

Infatti, a seguito dei giudizi presso il GA la ricorrente è stata inserita con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a far data dall'anno 2020, ed ha insegnato nella scuola pubblica italiana fino all'anno 2023, periodo in cui è stato risolto il suo rapporto.





La docente si noti bene, è stata contrattualizzata per ben tre anni a tempo indeterminato, **senza alcuna riserva legale e contrattuale**, ed ha superato brillantemente, con decreti dirigenziali, l'anno di formazione e prova.

Per ben tre anni la ricorrente ha assicurato la prestazione subordinata al Ministero e accompagnato gli studenti italiani alle classi superiori.

E poi accaduto che a distanza di anni (8 anni un tempo irragionevole), il Giudice di Appello, ovvero il Consiglio di Stato, ha ribaltato la decisione assunta dal Tar in precedenza, deliberando la decisione che il diploma magistrale non fosse titolo abilitante per l'insegnamento.

A parere di chi scrive si è consumata una grave violazione delle norme comunitarie in relazione a tre principi fondamentali:

1. L'assunzione avvenuta in modo assolutamente incondizionato, ovvero, senza il richiamo alla riserva processuale, **come diramato dal MIM nelle sue istruzioni e nei formulari all'uopo posti in essere.**
2. La violazione del principio del legittimo affidamento di matrice comunitaria, attesa l'assenza di riserva nel contratto sottoscritto.
3. La circostanza che la durata del contratto sottoscritto - dall'anno 2020 all'anno 2023 - abbia comunque permesso di acquisire una abilitazione sul campo ben più importante di un documento di carta, poiché tre anni di insegnamento, oltre gli anni di precariato, hanno permesso alla ricorrente Bosco di acquisire le competenze richieste, così come statuito dal Consiglio di Stato.





4. L'eccessiva durata del procedimento amministrativo di depennamento.
5. L'eccessiva durata di un processo che dopo otto anni – precisamente dall'anno 2016 - ha ribaltato una decisione resa a favore della ricorrente, stravolgendone la vita e la stabilità familiare ed economica.

Vediamo adesso le circostanze di fatto in modo dettagliato

1. A seguito di ordinanza cautelare N. 06043/2016 REG.PROV.CAU. N. 09538/2016 REG.RIC emessa dal Consiglio di Stato, veniva disposto l'inserimento in Gae della deducente (**cfr. all. 1**), con diritto, pertanto, alla stipula di contratto A TEMPO INDETERMINATO , in qualità di docente per la scuola primaria.
2. La ricorrente, in relazione al superiore provvedimento, veniva inserita con riserva nelle GAE di riferimento ottenendo il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato.
3. Pertanto, in data 4 settembre 2020, la deducente firmava il contratto a tempo indeterminato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (**cfr. all 2** ), cui NON è stata apposta clausola risolutiva, in riferimento al contenzioso pendente. Peraltro, se si considera che il contenuto della clausola in questione è assimilabile a quello delle clausole che consentono la facoltà di recesso ad una delle parti, si può ritenere che l'efficacia della stessa doveva essere subordinata ad un onere di doppia sottoscrizione (art. 1341 co. 2° cc.) come richiamato in un recente orientamento reso dal Tribunale con sentenza di cui all'allegato 9.
4. Con successivo decreto del 29 giugno 2021, Il dirigente, procedeva alla conferma in ruolo della ricorrente, **senza riserva alcuna, a decorrere dal 1° settembre 2021** (cfr. **all. 3**).





5. È doveroso osservare che il decreto di conferma in ruolo, a mente dell'articolo 438 del Dlgs n. 297/94, è atto amministrativo DEFINITIVO, come recita il comma 6 del citato articolo, ovvero: *“I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi”*.

6. Anche il superiore atto amministrativo, è bene fin da subito rilevare, decretava l'immissione in ruolo della docente, **senza fare alcuna menzione alla riserva**, come invero era previsto per tutti gli atti amministrativi di analogo contenuto (cfr. **all. 3**).

In pratica, il decreto di conferma in ruolo è avvenuto in modo incondizionato.

7. La deducente, indi dal punto di vista amministrativo, è stata confermata in ruolo, **senza riserva, ovvero in modo incondizionato**.

8. A titolo esemplificativo, **si deposita con l'allegato n. 6 offerto in produzione e si dimostra a Codesto Ill.mo Tribunale** che in un decreto di conferma in ruolo – stipulato in favore di una collega avente medesima situazione della ricorrente, il MIM ha correttamente operato, inserendo nell'apposito decreto il riferimento esplicito alla riserva. Tali atti fanno ben comprendere come doveva essere condotto l'*agere* amministrativo.

E proprio a tal riguardo, il MIM, aveva diramato dei modelli FAC simile, ove, in attesa del giudizio amministrativo, i Dirigenti scolastici **avrebbero dovuto procedere a conferma in ruolo con riserva, nell'attesa dell'esito dei giudizi amministrativi, utilizzando le formule in esso contenute** (cfr. **all. 6**).

9. Modelli da utilizzare, evidentemente, non visionati dall'amministrazione procedente. Tuttavia, il decreto di conferma in ruolo della docente, di cui all'allegato 3, esula da tale contenuto. **Tale atto nella specie decreta la conferma in ruolo SENZA RISERVA. Né nel suo preambolo si fa qualche menzione o richiamo ad essa.**





**Donde, poiché la conferma in ruolo decorreva dal 01.09.2020, non vi era apposta alcuna riserva e la ricorrente riponeva legittimo affidamento, anche ex art. 97 della Costituzione, nell'avvenuta immissione in ruolo senza riserva, come al contrario accaduto ad altri colleghi nei cui atti – come in allegato 7 – la riserva era stata correttamente esplicitata.**

La deducente, pertanto, a seguito di un percorso di studi, superato l'anno di prova, ed avendo dato riscontro positivo ai fini della propria capacità professionale e didattica, veniva immesso nei ruoli dello Stato ed assolveva la propria prestazione in modo continuativo per oltre tre anni.

Tuttavia, il GA con la sentenza 24 luglio 2023 (cfr. **all. 4**) allegata ribaltava la propria decisione.

A seguito della succitata sentenza, la ricorrente riceveva comunicazione di depennamento dalle Gae (cfr. **all. 5**) in esecuzione della succitata sentenza.

**In tale sede occorre segnalare un errore amministrativo. Infatti, si evidenzia che il citato provvedimento di depennamento cancellava le proposte di assunzione dei docenti inseriti in Gae con riserva, ma non faceva menzione alcuna degli atti successivi e definitivi emanati: ossia i decreti di conferma in ruolo che nel mentre erano stati emessi (all. 3) che, invero, avrebbe dovuto essere annullati.**

10. **Un grave errore che ha inficiato la procedura e che vede oggi il decreto di conferma in ruolo della docente, di cui all'allegato 3, ancora valido ed efficace, poiché mai annullato e con cui il MIM ha decretato la presenza delle professionalità in seno alla deducente necessarie per insegnare.**





11. Avverso il decreto di depennamento, e gli atti di revoca e conversione del contratto la docente ha presentato, a mezzo dello scrivente patrocinio, atto di impugnazione del decreto di annullamento (cfr. **all.8** ), cui non ha fatto seguito alcun formale riscontro.

**12. La PA scolastica procedente ha leso le aspettative legittime della ricorrente a fronte di situazioni divenute definitive, attraverso la stipula del contratto e il superamento del periodo di prova con decreto di conferma.**

13. La definitiva conferma in ruolo, a seguito del positivo superamento del periodo di formazione e di prova, presuppone, pertanto, che il contatto di lavoro a tempo indeterminato non sia sottoposto ad alcuna clausola risolutiva a seguito del mutare delle condizioni giudiziarie del ricorso pendente.

14. La docente ha svolto anche dei periodi di precariato (cfr. **all. 9**), presente ricorso si chiede anche il risarcimento del danno per il precariato esercitato in abuso della normativa comunitaria. La docente Bosco, infatti, è stata in servizio e alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in epigrafe, ha lavorato con contratto a termine alle dipendenze del Miur.

15. Il decreto di depennamento e gli atti di risoluzione impugnati sono illegittimi e vanno disapplicati, unitamente ad ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, compresa la rescissione del contratto a tempo indeterminato per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**a) IN VIA PRELIMINARE: SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE ADITO.** La ricorrente attualmente è in servizio presso Istituto Comprensivo Statale di Mortara (PV) Via Dante,1 -27036 Mortara (PV), da qui la competenza di questo Tribunale,





attesa la disposizione di cui all'art. 413 del cpc.(cfr. all. 8).

**b) SULL'ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE FORMULATA EX ARTT. 276 TFUE E 105 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA.**

Premesso che: quando i giudici nazionali sono chiamati ad interpretare le disposizioni della Carta, essi hanno la possibilità e, se del caso, il dovere di adire la Corte in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE.» (CGUE. sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, §§ 28 -30).

Premesso che: secondo la Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, attuata in Italia mediante l'emanazione del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 1, l'esperienza professionale, intesa quale esercizio effettivo e legittimo di una professione, costituisce, a tutti gli effetti, una “formazione regolamentata”; se ne deduce, per l'amministrazione Italiana, l'obbligo di convalidare, mediante il rilascio di appositi diplomi, certificati e qualifiche l'esperienza professionale, maturata dai docenti come la ricorrente, che abbiano operato alle dipendenze del MIUR con contratto a tempo indeterminato e con decreto di superamento di prova convalidato.

\*\*\* \*\* \*\*

È indubitabile che la ricorrente, con il proprio precariato e con i tre anni a tempo indeterminato, e con il superamento dell'anno di prova a mezzo decreto allegato, abbia consacrato un'esperienza di docenza “maturata sul campo”, la quale li l'ha resa abilitata all'insegnamento, in quanto corrispondente all'esercizio di una “professione regolamentata”,







di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 06 Novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva Europea del 2005/36/CE del Parlamento Europeo. Si tratta di personale docente che la vigente normativa definisce "possessori di titoli validi all'insegnamento" nonché idonei (rif. DM 201/2000, DM 131/2007, DM 56/09, DM 64/2011, DM 53/2007, CM 20/2007) e, proprio ai sensi della citata Dir. 36/2005 e del Dlgs 206/2007 attuativo della stessa, "possessori di valida qualifica professionale", abilitante all'insegnamento.

**Orbene, la circostanza che il MIM l'abbia depennata, fa sorgere il dubbio che la condotta del MIM e delle sue amministrazioni periferiche si trovi oggi in contrasto con il principio euro unitario di non discriminazione e con le Direttive comunitarie in materia di precariato, Direttiva n. 70 del 1999.**

**I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica della Direttiva Europea 2005/36/CE, normativa self-executing, non consentono l'abilitazione, all'attività professionale della docenza, di quanti possano vantare il possesso di un titolo valido allo svolgimento di tale lavoro.**

D'altra parte, non è inutile ricordare che in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia un atto nazionale rientra nell'ambito di «attuazione del diritto dell'Unione», ex art. 51, paragrafo 1, della CDFUE., ogniqualvolta inerisca ad una materia nella quale l'Unione ha competenza (cfr. in tal senso: CGUE. sent. del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, sent. 11 luglio 2001, causa C-60/00, Carpenter, sent. 23 settembre 2003, causa C-109/01, Akrich, Raccolta, 2003, sent. 25 luglio 2002, causa C-459/99, MRAX, sent. 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast, sent. 29 aprile 2004, cause C-482/01 e C-493/01, Orfanopoulos, sent.





27 aprile 2006, causa C-441/02, Commissione c. Germania, nonché la sent. 19 gennaio 2010, causa C-555/07, Küçükdeveci, nella quale la Corte ha sindacato, alla luce del principio generale di non discriminazione, una normativa nazionale che non costituiva esecuzione in senso stretto di un atto dell'Unione sottolineando come «rileva non già l'intento perseguito dalla normativa nazionale, quanto piuttosto la circostanza che sulla stessa materia insista una normativa comunitaria: questa ha l'effetto di estendere l'applicazione del principio generale in tema di diritti fondamentali»).

**Ciò posto, quando un giudice di uno Stato membro sia chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una situazione in cui l'operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell'Unione, attua tale diritto ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione (v., per quest'ultimo aspetto, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, punto 60).**

Per queste ragioni si chiede all'Ill.mo Tribunale di rivolgere, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- A) Se l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con decreto di conferma delle professionalità acquisite) è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo***





*i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo).*

**B)** *Se, proprio ai sensi della citata Dir. 36/2005 e del Dlgs 206/2007 attuativo della stessa, la ricorrente possa essere definita quale "possessore di valida qualifica professionale", abilitante all'insegnamento.*

*C) Se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE., nell'art. 14 della CEDU. (rilevanti ex art. 52 della CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una condotta come quella adottata che ha annullato il contratto a tempo indeterminato della ricorrente violando il principio di legittimo affidamento comunitario.*

*D) La presente controversia dunque, riguardando le condizioni alle quali sono stati negati i diritti della ricorrente nonostante l'esperienza maturata sul campo e alle quali vengono computati i periodi di insegnamento dei docenti a tempo determinato ai fini del loro inquadramento nella pertinente fascia retributiva al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici, rientra indubbiamente nell'ambito di «attuazione del diritto dell'Unione», ex art. 51, paragrafo 1, della CDFUE., vertendo sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.*





E) *Se in caso di accertato contrasto con il diritto eurounitario la trattizzazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, imponga al Giudice nazionale di disapplicare la fonte interna incompatibile» o con i diversi quesiti di legge.*

F) *Se osta alla normativa comunitaria mediante applicazione di una violazione diretta del principio di non discriminazione la circostanza che il MIM ha riconosciuto il valore formativo e abilitante dell'esperienza, stabilendo in molteplici decreti che la stessa integra e completa la formazione, ma solo se riferita a docenti provenienti da paesi terzi, concedendo, addirittura, agli stessi, l'accesso alle graduatorie (permanenti) ad esaurimento italiane in quanto hanno esercitato la professione di insegnanti in uno stato estero.*

## NEL MERITO

**1.SULL'UTILIZZO DI PERSONALE ABUSIVO DA PARTE DEL MIM - CONTRADDITTORIETA' AZIONE AMMINISTRATIVA PER IL RICONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE IN ALTRI CASI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - CONTRADDITTORIETA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN MERITO ALL'ART. 4 DEL DECRETO LEGGE N. 87/2018.**

Se la posizione della ricorrente (oggi precaria) non fosse stata idonea all'insegnamento, tutti i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria domani dovrebbero promuovere un'azione risarcitoria collettiva, perché il Ministero dell'Istruzione per oltre venti anni, **avrebbe utilizzato personale abusivo**, con grave danno per gli studenti.

L'intera vicenda è grottesca. Migliaia di questi insegnanti sono entrati in ruolo per effetto di sentenze passate in giudicato, altri no, pur essendo nelle medesime condizioni.





La non logicità del sistema si palesa, peraltro, laddove emerge che, da un lato, i precari di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono considerati “personale idoneo e pienamente qualificato allo svolgimento della professione docente”, ad un punto tale da venire loro affidata la responsabilità della classe e la formazione delle generazioni future, ma, al contempo, costoro, sono, altresì, definiti insegnanti “non abilitati”. Tale rappresentazione risulta in chiaro contrasto e disarmonia con i precetti contenuti nell’art. 97 della Costituzione, che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione.

**Non solo! Il superamento del periodo di prova e la conferma in ruolo devono essere interpretati come autonoma determinazione dell’amministrazione idonea a garantire ai lavoratori interessati il bene della vita dagli stessi preteso in giudizio.** Si osserva, ai fini difensivi, che l’art. 4 del decreto-legge n. 87/2018 ha riconosciuto in via autentica la natura abilitante al diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, ponendolo su un terreno di piena equivalenza con la laurea – abilitante – in scienze della formazione primaria. Inoltre, si contesta si contesterà la mancata pronuncia in merito alla dedotta violazione della clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 1999/70/CE, rilevante anche alla luce della nuova procedura di infrazione, avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia con la lettera di messa in mora del 25 luglio 2019, riguardante la mancanza di tutele contro l’abuso di successivi contratti a tempo determinato nel settore del pubblico impiego.

**2.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 1, QUINTO COMMA, LETT. A) DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126, CONVERTITO CON L. 20**





**DICEMBRE 2019, N. 159 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA EUROPEA n. 2005/36/CE.**

La ricorrente ha reso la prestazione a tempo indeterminato di docente della scuola italiana per TRE ANNI.

Si richiama a tutela e supporto della domanda della ricorrente la sentenza resa dal Consiglio di Stato Consiglio di Stato n. 4167/2020 del 30.06.2020, in atti allegata.

**In questo caso, quindi, l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)” e che, “Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali” (così **pronuncia n. 4167/20**).**

La sua ragione ispiratrice è allora costituita dalla volontà, espressa dal legislatore comunitario, di proteggere l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e - in ipotesi - avviato in buona fede la relativa attività professionale, nonché l’interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell’idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell’attività professionale di cui si tratta.

Violata anche la normativa comunitaria.





I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica della Direttiva Europea 2005/36/CE, normativa self-executing, non consentono l'abilitazione, all'attività professionale della docenza, di quanti possano vantare il possesso di un titolo valido allo svolgimento di tale lavoro.

La Direttiva Europea 2005/36/CE è, infatti, direttamente applicabile nell'Ordinamento Italiano ed è comunque stata recepita con il D.Lgs. 206/2007 al cui art. 4 prevede che “...Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, **un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo (LA DOCENTE VANTA PRECARIATO NELLA SCUOLA E BEN TRE ANNI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO).**

È indubitabile che, tale docente, abbia consacrato un'esperienza di docenza “maturata sul campo”, la quale l'ha resa abilitata all'insegnamento, in quanto corrispondente all'esercizio di una “professione regolamentata”, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 06 Novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva Europea del 2005/36/CE del Parlamento Europeo. Si tratta di personale docente che la vigente normativa definisce “possessori di titoli validi all'insegnamento” nonché idonei (rif. DM 201/2000, DM 131/2007, DM 56/09, DM 64/2011, DM 53/2007, CM 20/2007) e, proprio ai sensi della citata Dir. 36/2005 e del Dlgs 206/2007 attuativo della stessa, “possessori di valida qualifica professionale”, abilitante all'insegnamento.

**Orbene, nel caso di specie, la norma comunitaria recita: “certificata dal medesimo”.**

**Soffermiamoci su questa importante locuzione che richiama l'allegato 3 in atti, ovvero il decreto di superamento dell'anno di prova CON CUI SONO STATE**





**CERTIFICATE LE COMPETENZE ASSUNTE DALLA RICORRENTE. La stessa scuola ha dichiarato che la docente era nel pieno possesso dei requisiti per insegnare!**

**In questo caso, infatti, la docente non avrebbe dovuto ricevere un decreto di superamento dell'anno di prova, che si sarebbe dovuto rimandare in attesa dell'esito del procedimento. Ma così non è stato. Perché alla docente Bosco, è stato confermato – anzi *certificato* - il periodo di formazione e prova con decreto!**

**Invero:**

- 1.** I termine dell'anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nell'intervallo temporale intercorrente **tra il termine delle attività didattiche** – compresi gli esami di qualifica e di Stato – **e la conclusione dell'anno scolastico**, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'accertamento e alla valutazione degli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, acquisite dal docente in anno di prova tradotte in competenze didattiche pratiche.
- 2.** Il test finale sottoposto al docente consiste nella **discussione e valutazione** delle risultanze della documentazione contenuta **nell'istruttoria formulata dal tutor** accogliente e nella **relazione del dirigente scolastico**, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova. Per le finalità e per la **strutturazione dei momenti osservativi** a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, è stato predisposto l'**allegato A** al decreto 226 del 16 agosto 2022.
- 3.** Il **dirigente scolastico, sentito il parere** del Comitato di valutazione, obbligatorio ma non vincolante in quanto se ne può discostarsene con atto motivato, **procede alla valutazione**







**del personale** docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. In caso di **superamento del test finale** e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo.

4. In caso di **mancato superamento del test finale** e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, indicando gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

A ben vedere, al termine del periodo di formazione e prova, la docente ha acquisito le competenze e professionalità necessarie per insegnare, al pari di una abilitazione.

**3. ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DI NATURA COMUNITARIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1375 E 1175 DEL C.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.**

**La ricorrente dal ha assicurato al MIM ed alla amministrazione periferica scolastica il corretto esercizio delle attività didattiche.**

Dall'esame della documentazione allegata al ricorso e, in particolare, dall'allegato 3 decreto di conferma in ruolo, risulta che l'assunzione a tempo indeterminato della docente è avvenuta senza alcuna riserva, senza alcuna condizione risolutiva e senza menzionare in alcun modo il giudizio pendente innanzi al G.A.





La docente è stata assunta **e confermata in ruolo in maniera incondizionata.**

L'atto contestato, quindi, viola il diritto al legittimo affidamento confidato dalla ricorrente nei confronti del MI.

Ora, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l'affidamento del docente fosse legittimo.

La motivazione su cui si fonda tale assunto di legittimità? **L'atto di conferma in ruolo, decreto di conferma in ruolo (allegato 3), non fa menzione ad una "riserva" all'assunzione.**

**Non si vi è traccia di una "riserva", ossia di un atto condizionato – conferma in ruolo - all'esito di un giudizio promosso presso il giudice amministrativo.**

**Sul punto si allega precedente reso dal Tribunale di Trapani sez. lavoro (cfr. all.9)**

**Inoltre, il MIM aveva diramato, proprio per tale vicenda, dei modelli FAC simile da utilizzare per le immissioni in ruolo con riserva dei docenti in attesa di un giudizio amministrativo (cfr. all. 5).**

In tale atto di indirizzo si legge: *"DECRETA Il/la docente ..... è confermato/a in ruolo a decorrere dal..... Il presente decreto è subordinato alla pronuncia del giudice amministrativo che confermi la legittimità dell'inserimento nelle GAE, intendendosi fin da ora l'immediata revoca del medesimo qualora la pronuncia giurisdizionale definitiva comportasse l'esclusione dalle GAE ex tunc. Dalla data di conferma in ruolo l'interessato/a è ammesso/a a far valere quanto eventualmente spettante ai fini della progressione di carriera".*





Le amministrazioni scolastiche, donde, avrebbero dovuto usare questo tipo di dicitura, così come indicata nel prestampato diramato, al fine di non ingenerare dei fraintendimenti nelle persone coinvolte, tra cui la deducente Bosco.

Occorreva quindi subordinare la definitiva immissione in ruolo alla pronuncia del Giudice Amministrativo, avendo cura di inserire la riserva.

Il contenuto del Decreto di conferma in ruolo (all. 3), allora, è inequivocabile e su tale atto amministrativo si è concretizzato e determinato l'affidamento della ricorrente, **di guisa che l'atto amministrativo – ossia il Decreto di conferma in ruolo del 04.07.2017– oggi è da ritenere ancora valido.**

Invero coesistono tre elementi in tale decreto:

- A) Il primo è di natura oggettiva, e consiste nel **vantaggio che la PA ha conseguito alla situazione giuridica lavorativa della docente**: tale vantaggio deve essere chiaro ed univoco, e va esercitato attraverso un comportamento attivo. La PA lo ha fatto: ha reso valutazione positiva sulle attività professionali e curriculari nel decreto. L'ins. Bosco ha reso una prestazione lavorativa dal 2020 in favore di discenti che hanno avuto l'accesso alle classi superiori.
- B) In secondo luogo, occorre che **il privato pretenda di difendere un'utilità ottenuta in buona fede**: questo perché l'ordinamento non può accordare tutela ad una situazione giuridica vantaggiosa conseguita, però, attraverso comportamenti fraudolenti o ingannevoli.
- C) Infine, affinché l'affidamento possa essere tutelato, è necessario che questo **si sia consolidato nel tempo**, ovvero che l'utilità sia stata conservata per un orizzonte temporale





talmente lungo da convincere il beneficiario della sua stabilità. La ricorrente del tutto in buona fede era oramai convinta della propria stabilità professionale, a maggior ragione che il decreto di conferma in ruolo non faceva menzione di alcuna riserva!

Il principio di buona fede è esplicitamente contemplato nel codice civile agli articoli 1375 e 1175, ed anche se quest'ultimo articolo usa il termine “correttezza” esso può considerarsi un sinonimo, assieme ad altri termini, come solidarietà o leale cooperazione.

**Da quanto anzi succintamente rilevato, l'attività amministrativa ha violato il principio del legittimo affidamento del ricorrente, anche di matrice comunitaria, atteso che l'omessa indicazione *della riserva* nel decreto di conferma in ruolo (all. 3) ha ingenerato la convinzione e, quindi, il convincimento nel ricorrente che l'immissione in ruolo fosse definitiva.**

**4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. ART. 21 – NONIES DELLA L. 7.8.1990, N. 241, COME INSERITO DALL'ARTICOLO 14, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 136 DELLA L. 30 DICEMBRE 2004 N. 311 – ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONevolezza DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI REVOCA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 124/2015 – OMESSA PONDERAZIONE DEI CONTRAPPOSTI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO INGNERATO PER EFFETTO DI UN LUONGO ARCO TEMPORALE– DIFETTO**





**DI MOTIVAZIONE SULL'ESISTENZA DI UN INTERESSE PUBBLICO ATTUALE  
E SPECIFICO ALLA ADOZIONE DELLA REVOCA.**

L'atto oggi censurato viola l'art. 21 – nonies della L. 7.8.1990, n. 241.

**Si contesta in tale sede la tardività con cui l'Amministrazione, a distanza di 3 anni, sia intervenuta in via di autotutela, con la revoca oggi contestata.**

Non si può revocare in dubbio che il primo atto amministrativo – il decreto di depennamento (cfr. all.6) – sia un atto amministrativo che soggiace alle regole del giusto procedimento.

Tutto ciò premesso, appare, dunque, evidente che il consolidarsi della situazione di fatto e di diritto - determinata dall'Amministrazione - abbiano generato un legittimo affidamento **in merito alla validità del contratto di immissione in ruolo, conseguendone l'illegittimità del decreto oggi impugnato. E ciò soprattutto in ossequio alla motivazione di cui al primo motivo di diritto del presente ricorso, ovvero la mancata conferma in ruolo con la dicitura “riserva”.**

Nel caso in esame, donde, si rileva l'illegittimità del provvedimento impugnato, posto che lo stesso risulta essere **stato emanato al di là di ogni ragionevole termine per l'esercizio del relativo potere**, sia che si voglia tenere conto della data di adozione del provvedimento di assunzione sia che si voglia tenere conto della definitiva conferma in ruolo del 04.07.2017 avvenuta con Decreto.

Il comportamento dell'amministrazione, pertanto, non può certo dirsi improntato a buona fede e leale cooperazione. Detto principio oltre che dalla Nostra Costituzione (art. 97) e dalla legislazione nazionale (Legge n. 15/2005 e Legge n. 241/1990) trova tutela anche nell'ordinamento comunitario; il legittimo affidamento incontra, invero, nel diritto europeo





particolare attenzione e dunque attraverso tale ordinamento e la sua capacità di penetrazione in quello domestico, è divenuto un formante dei procedimenti amministrativi nazionali.

Ne deriva che i provvedimenti impugnati risultano in contrasto oltre che con i criteri generali sanciti dall'ordinamento nazionale, anche con il principio comunitario di “buona amministrazione” sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o Carta di Nizza (art. 41) recepito non solo come detto nella legislazione italiana, ma anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3536/2008; cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 2135/2015).

**Ne consegue che in forza delle disposizioni in disamina che il provvedimento di annullamento d'ufficio, è illegittimo poiché adottato oltre il termine entro il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 136 della L. n. 311/2004, poteva essere annullato d'ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo ad efficacia durevole.**

Si segnala che il Consiglio di Stato si è di recente pronunciato sull'interpretazione e l'applicazione “*ratione temporis*” dell'art. 1, comma 136, L. n. 311 del 2004, delineandone condivisibilmente ed efficacemente la portata esegetica della “grundnorm” costituita dall'art. 21 – nonies della L. n. 241/1990 in punto di ragionevolezza del termine massimo di legittimo esercizio del potere di annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi ad efficacia durevole incidenti su rapporti negoziali correnti tra la P.A. e i privati (ex plurimis: ppSalerno, Sez. I, n. 568 del 2015 - T.A.R. Toscana, Sez. I, 21 febbraio 2013 n. 263 - .A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n.1077/2013 – **T.A.R. Palermo N. 01241/2020**).

## **5. SUL MANCATO ANNULLAMENTO DELLA CONFERMA IN RUOLO**





**Un altro grave errore in cui è incorsa l'amministrazione è la circostanza che il decreto di cui oggi si chiede la disapplicazione, non ha annullato il decreto di conferma in ruolo della ricorrente.**

Con la conseguenza che lo stesso, ad oggi, **è da considerare, agli effetti amministrativi, valido ed efficace**, atteso che gli atti amministrativi, i Decreti, ex lege 241/90 possono essere annullati unicamente con atto dello stesso tenore e contenuto soggiacendo alle norme sul procedimento amministrativo anche ex art. 97 costituzione.

Pertanto, l'atto di conferma in ruolo reca la data del 04.07.2017, **quindi, è successivo** all'assunzione a tempo indeterminato; pertanto, lo stesso avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma azione amministrativa di annullamento avendo esso travolto, proprio perché successivo, le proposte di assunzione del 2020.

Da qui l'errore in cui è incorsa l'amministrazione e la piena validità del decreto di conferma in ruolo (cfr. all. 3).

## **6. ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI ANNULLAMENTO PERCHE' DISPOSTA DA UNA AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL MI – INCOMPETENZA DELL'USR BASILICATA**

Nella specie la risoluzione del contratto trova fondamento nella clausola del contratto individuale di assunzione che prevede espressamente che l'annullamento della procedura di reclutamento, che costituisce il presupposto del contratto di assunzione, sia una causa di risoluzione del contratto stesso.





**Al riguardo va, in primo luogo, ricordato che la Corte Costituzionale, con orientamento consolidato, afferma che nell'attuale quadro normativo il personale scolastico è alle dipendenze dello Stato sicché l'assunzione del personale docente è di competenza statale.**

Ne deriva che solo lo Stato - e, in particolare, il MIM - è competente ad indire o annullare le "procedure di reclutamento o assunzione" dei docenti.

Pertanto, l'Amministrazione periferica - provinciale nella fattispecie - non aveva alcuna competenza per modificare o annullare di propria iniziativa tale procedura di assunzione, sia pure con esclusivo riferimento all'ambito territoriale di rispettiva competenza o a parte di esso.

Del resto, il d.m. n. 75 del 2010 ribadisce che il "contingente provinciale dei posti" è attribuito dal MIM e autorizza, in sede provinciale, eventuali interventi - fermo restando il contingente stabilito - solo in caso di riscontrate eccedenze nella graduatoria propria di una classe di concorso, da distribuire in favore di altre.

**Di conseguenza, l'annullamento con esso disposto del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla docente con il medesimo Ambito territoriale - intervenuto dopo diversi anni di esecuzione del contratto stesso - è privo di una qualsiasi base giuridica** (cfr. Cassazione Num. 10948 Anno 2018 Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: TRIA LUCIA Data pubblicazione: 08/05/2018).

## **7. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM 850/2015**

L'insegnante ha superato l'anno di prova.







Con il DM n..850/2015 sono state stabilite le nuove regole per lo svolgimento dell'anno di prova e formazione ed è stata ampliata la categoria di docenti tenuti al suo svolgimento.

L'anno di prova e formazione dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo si articola in un percorso quantificato (eseguito dal ricorrente come dichiarato in allegato 4) in 50 ore di impegno e prevede le seguenti attività:

incontri iniziali e di restituzione finale (6 h)

laboratori formativi (12 h)

attività di peer to peer (12 h)

formazione online sulla piattaforma Indire (20 h)

Svolte le citate attività e raggiunto il requisito dei 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di effettiva attività didattica, ai fini della conferma in ruolo, i docenti interessati sostengono un colloquio innanzi al comitato di valutazione, che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione raccolta nel portfolio professionale.

Il DM 850/2015 non ha innovato per quanto concerne l'anno di formazione e prova per i docenti che hanno ottenuto il *passaggio di cattedra* come il ricorrente per il quale continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni (CM 88/1980 e CM 196/2006) che, appunto, **non prevedono la ripetizione dell'anno di prova né tanto meno dell'anno di formazione.** Di guisa che l'anno di prova per immissione in ruolo del ricorrente è da qualificare oggi definitiva.





## 8. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PRECARIATO

La docente vanta tre anni di precariato.

Secondo la Cassazione, il Ministero- non avendo rispettato l'obbligo di indire concorsi con cadenza triennale (l'ultimo c'è stato nel 2004)- ha realizzato un abuso "lesivo dell'accordo quadro" europeo sul contratto a tempo determinato. Tale abuso si realizza anche quando gli incarichi non sono stati continuativi. Anzi, in questo caso, l'abuso "riveste particolare gravità", in quanto l'interessato "resta per una o più annualità senza lavoro". **Il risarcimento del danno.** Secondo la Corte di legittimità, se dopo il terzo incarico annuale non è stato indetto alcun concorso, si matura il diritto al risarcimento del danno "*eurounitario*" (da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità).

La normativa comunitaria, direttiva europea n. 70 del 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, con particolare riferimento al personale, a tempo determinato impiegato nella scuola pubblica, afferma il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. In particolare la clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», dispone che, "al fine di prevenire gli abusi, derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti, la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, il





numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”. Il decreto legislativo n. 368/01, nel tentativo di recepire quanto statuito dalla direttiva comunitaria 1999/70/Ce, in particolare all' art. 1, sancisce: “è consentita l' apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Va, necessariamente, aggiunto che, proprio in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell'ambito di tale procedura d'infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l'abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; tenuto conto che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l'adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnico amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola, preso atto che la procedura d'infrazione 2010/2045, indicata nell'articolo 13 dell'AS n. 588, è relativa alla violazione della medesima direttiva che si contesta violata anche nella procedura d'infrazione 2010/2124 e che entrambe le procedure d'infrazione riguardano il personale della scuola, ne deriva un evidente profilo di illegittimità del termine apposto ai contratti dei docenti su posti vacanti e disponibili, con la conseguente conversione di tale contratto a





termine in contratto a tempo indeterminato e con condanna del MIUR all'indennizzo/risarcimento dei danni.

Per tutto quanto sopra la docente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE ALL' ILL.MO TRIBUNALE DI PAVIA**

in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione della causa e dato termine con Decreto per la notifica del ricorso e della data di fissazione d'udienza, Voglia dichiarare e disporre, previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi posti in danno della ricorrente, per le motivazioni di diritto che precedono:

- In via preliminare disporre la rimessione degli atti del giudizio alla Corte di giustizia dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 276 TFUE e 105 del regolamento di procedura, sospendendo il Giudizio sino alla decisione assunta dalla Corte, formulando i seguenti quesiti: a) *Se l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con decreto di conferma delle professionalità acquisite) è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo).*
- G)** *Se, proprio ai sensi della citata Dir. 36/2005 e del Dlgs 206/2007 attuativo della stessa, la ricorrente possa essere definita quale "possessore di valida qualifica professionale", abilitante all'insegnamento.*
- H) *Se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia*





*di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE., nell'art. 14 della CEDU. (rilevanti ex art. 52 della CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una condotta come quella adottata che ha annullato il contratto a tempo indeterminato della ricorrente violando il principio di legittimo affidamento comunitario.*

*l) Se osta alla normativa comunitaria mediante applicazione di una violazione diretta del principio di non discriminazione la circostanza che il MIM ha riconosciuto il valore formativo e abilitante dell'esperienza, stabilendo in molteplici decreti che la stessa integra e completa la formazione, ma solo se riferita a docenti provenienti da paesi terzi, concedendo, addirittura, agli stessi, l'accesso alle graduatorie (permanenti) ad esaurimento italiane in quanto hanno esercitato la professione di insegnanti in uno stato estero.*

*j) Se tale differenziazione, basata sulla nazionalità, che i professori italiani si trovano a dover subire, con la conseguenziale violazione del principio euro unitario di non discriminazione. L'esperienza professionale risulta essere riconosciuta, allo stato attuale, solo nei confronti dei docenti stranieri. Gli italiani, a parità di titolo ed esperienze, sono sempre considerati non abilitati e non qualificati.*

### **NEL MERITO**

- Previa disapplicazione e/o annullamento del decreto di depennamento allegato, ricollocare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato a tempo indeterminato, giusta immissione in ruolo, con conseguente diritto al risarcimento del danno subito, mediante il versamento delle retribuzioni che sarebbero spettate ove avesse reso





correttamente la prestazione di lavoro.

- Dichiarare, per le motivazioni di cui in diritto, la validità dell'atto di conferma in ruolo poiché lo stesso non ha decretato l'immissione in ruolo con riserva, avendo decretato una immissione in ruolo senza riserva, facendo scaturire nel ricorrente un legittimo affidamento.

- Conseguentemente dichiarare la violazione da parte delle amministrazioni resistenti del principio del legittimo affidamento, anche ex art. 1375 e 1175 del c.c.

- Dichiarare, quindi, che del tutto legittimamente il ricorrente, non essendovi riserva, ha confidato nel potere amministrativo, anche in buona fede.

- Qualora si dovesse ritenere la procedura di depennamento, avvenuta con decreto del quale atto di licenziamento (nonostante lo stesso non venga definito tale), si impugna il licenziamento ai sensi del Dlgs n. 23/2015 essendo lo stesso intervenuto in assenza di giusta causa ed in violazione della normativa ivi vigente, e si chiede la reintegra nel posto di lavoro, oltre al versamento dell'indennità corrispondente dal momento del licenziamento e fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso e fino all'effettiva reintegrazione.

- Riconoscere il diritto all'iscrizione nella prima fascia delle GPS, prima fascia, in virtù dell'esperienza maturata sul campo

- Riconoscere il danno da precariato, per abusiva reiterazione del termine contrattuale applicato a tempo determinato e per l'effetto condannare la PA scolastica convenuta, al versamento da un minimo di 2,5 a 12 mensilità.





- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano anticipatari.

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

Si depositano ai fini istruttori in formato digitale:

1. Ordinanza cautelare.
2. Contratto a tempo indeterminato senza riserva.
3. Decreto di conferma in ruolo senza riserva.
4. Sentenza TAR.
5. Decreto depennamento
6. Fac simile Mi.
7. Esempi di contratti con clausola risolutiva espressa.
8. Impugnazione con ricevute in formato eml.
9. Contratti a tempo determinato.
10. CCNL scuola
11. Sentenza Tribunale di Trapani.
12. Gestione personale MI
13. Copia DM 850/2015

Palermo, addì 21.03.2023

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato, il contributo unificato non è stato versato stante la dichiarazione di esenzione allegata a firma della ricorrente.

Palermo, addì 9 ottobre 2023

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

